



Modello 770 Semplificato: le novità per il 2013

a cura di Carlo Cavalleri – Consulente del lavoro in Genova

e Segio Deangelis – Consulente del lavoro in Alessandria

Il [modello 770/2013 Semplificato](#), definito dall'art.4 co.6-ter del D.P.R. n.322/1998 quale certificazione unica attestante l'ammontare complessivo delle ritenute previdenziali e fiscali operate nell'anno deve, essere presentato all'Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti obbligati o per il tramite degli intermediari abilitati, entro il 31 luglio 2013 (dall'art.42, co.7-ter del D.L. n.207/2008).

E' rimasto altresì fissato al 28 febbraio 2013 il termine di presentazione delle certificazioni (Modello CUD, certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi, utili e proventi equiparati).

I sostituti d'imposta dovranno pertanto "riepilogare" tutte le ritenute operate nell'anno utilizzando il Modello 770/2013 Semplificato approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate pubblicato in data 17 gennaio 2013. Anche quest'anno l'Amministrazione Finanziaria ha reso disponibile on line il software 770/2013 Semplificato che consente la creazione del file da inviare telematicamente. L'applicazione permette di gestire fino a 5000 certificazioni di lavoro dipendente e di lavoro autonomo.

Modalità di presentazione

Per quanto concerne le modalità di presentazione della dichiarazione rimangono invariate le regole previgenti pertanto il sostituto d'imposta presenterà il modello 770 esclusivamente in via telematica, direttamente o avvalendosi di uno degli intermediari abilitati. Con provvedimento del 11 giugno 2012 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha incluso anche i notai tra i soggetti incaricati alla trasmissione telematica. Permane la facoltà del sostituto di optare per la presentazione del modello 770 in due parti suddividendo le comunicazioni dei dati di lavoro dipendente ed assimilati da quelle di lavoro autonomo e provvigioni; in questo caso i due modelli dovranno entrambi contenere il frontespizio, le certificazioni, i quadri SS, ST, SX ed eventualmente SY. Il quadro SV sarà presente esclusivamente nella dichiarazione riguardante le certificazioni di lavoro dipendente ed assimilati.

NOVITÀ

Ferma restando la struttura del modello 770 anche quest'anno l'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad inserire qualche novità, con particolare riguardo alle modifiche inserite già all'interno del modello CUD 2013.

Tra le molteplici variazioni apportate segnaliamo le più significative.

FRONTESPIZIO

Oltre alla firma del dichiarante o del suo legale rappresentante dovrà sottoscrivere la dichiarazione il soggetto che sottoscrive la relazione di revisione con indicazione del relativo codice fiscale.

770
S

Modalità di
presentazione

Frontespizio

In particolare è stata istituita la nuova casella “Soggetto” che potrà assumere un valore compreso tra 1 e 4 a seconda della tipologia del soggetto che sottoscrive la dichiarazione.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE		Invio avviso telematico all'intermediario <input type="checkbox"/>	
Situazioni particolari	Codice	FIRMA DEL DICHIARANTE	
Soggetto	Codice fiscale		
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	

COMUNICAZIONI DATI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Nella sezione “Comunicazione dati di lavoro dipendente ed assimilati” sono stati introdotti alcuni punti che riflettono le modifiche già apportate al modello CUD 2013. Una novità riguardante i dati fiscali è l'attuale obbligo di arrotondare alla seconda cifra decimale gli importi esposti in euro anziché operare il vecchio “troncamento” all'unità di euro.

PARTE A

DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE

Una prima novità riguarda l'introduzione di un nuovo codice per l'eventuale compilazione del **campo 10** “*Categorie Particolari*”. A partire dall'anno 2012 è possibile indicare il nuovo codice **Z2** relativamente all'ex coniuge percettore di assegno divorzile, in caso di procedure di pignoramento presso terzi.

Ai sensi dell'art.50 c. 1 lettera i), l'assegno periodico corrisposto al coniuge in caso di divorzio acquisisce natura di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente nel momento in cui risulti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria. Nel caso in cui l'assegno periodico di cui sopra sia soggetto a pignoramento presso terzi (datore di lavoro del soggetto obbligato) qualora quest'ultimo conosca la natura delle somme erogate, applicherà le ritenute previste per tale tipologia di reddito e compilerà i relativi modelli CUD e 770 con riferimento al soggetto percipiente indicando al campo **10** proprio il codice **Z2**.

Da evidenziare che in tale caso non dovrà mai essere indicato il pignoramento nel quadro SY.

CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)										
PARTE A		Codice fiscale		Cognome		Nome				
DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10	11			
Sesso (M/F)		Data di nascita (giorno mese anno)		Comune (o Stato estero) di nascita		Prov. nasc. complementare	Data iscrizione al fondo		Categorie particolari	Eventi eccezionali
DOMICILIO FISCALE ALL'1/1/2012										

Una ulteriore novità riguarda l'introduzione della nuova sezione “Dati relativi al rappresentante”, campo 22, che dovrà riportare il codice fiscale del rappresentante in caso di contribuenti incapaci (compreso il minore).

Dati relativi al rappresentante	Codice fiscale	22
---------------------------------	----------------	----

Comunicazioni dati lavoro dipendente e assimilati

Parte A

PARTE B**DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

Parte B

La principale novità della Sezione “Dati per la eventuale compilazione della dichiarazione dei Redditi”, riguarda l’introduzione di 5 nuovi campi con riferimento alla c.d. cedolare secca su locazioni:

- **campo 26**, “Prima rata di acconto di cedolare secca”
- **campo 27**, “Seconda o unica rata di acconto cedolare secca”
- **campo 28**, “Acconti cedolare secca sospesi”
- **campo 34** “Cedolare secca su locazioni”
- **campo 39** “Credito cedolare secca non rimborsato”

Nei **campi 26** e **27** andrà indicato l’importo della prima o della seconda ed unica rata di cedolare secca trattenuta, nel corso del 2012, dal datore di lavoro al lavoratore dipendente, nel caso in cui quest’ultimo si sia avvalso dell’assistenza fiscale del primo. Qualora a seguito di disposizioni emanate per eventi eccezionali non sia stato possibile trattenere l’importo di cui al campo 26 o 27, lo stesso dovrà essere indicato anche nel **campo 28**, già ricompreso nei campi 26 o 27. Nel caso in cui la sospensione riguardi il saldo di cedolare secca, l’importo troverà indicazione nel **campo 34**. Infine, i crediti di cedolare secca derivanti da assistenza fiscale, che per un qualsiasi motivi non siano stati rimborsati, dovranno essere riportati nel **campo 39**.

Prima rata di acconto cedolare secca 26		Seconda o unica rata di acconto cedolare secca 27		Acconti cedolare secca sospesi 28		Assistenza fiscale sospesa Saldo Irap 29		Assistenza fiscale sospesa Addizionale regionale all'Irap 30	
Saldo addizionale comunale all'Irap 31		Acconto tassazione separata 32		Assistenza fiscale sospesa Imposta sostitutiva 33		Cedolare secca su locazioni 34		Contributo di solidarietà 35	
Credito Irap non rimborsato 36		Credito di opzione regionale all'Irap non rimborsato 37		Credito di opzione comunale all'Irap non rimborsato 38		Credito cedolare secca non rimborsato 39			

PARTE B**ALTRI DATI**

Con riferimento ai lavoratori di prima occupazione sono stati introdotti due nuovi campi: **campo 123** “Eccedenti” e **campo 126** “Anni residui”.

I lavoratori di prima occupazione assunti a far data dal 01/01/2007 che hanno scelto di aderire ad un fondo di previdenza complementare, avranno diritto ad una particolare deduzione collegata direttamente con i primi 5 anni di contribuzione. I contributi versati nel corso di tale periodo al fondo prescelto genereranno un montante denominato “PLAFOND ACCUMULATO”, dato dalla differenza positiva tra 25.822,85 € e il monte contributi versato. Tale fondo andrà ad ampliare la soglia di deducibilità, rispetto a quella ordinaria (5.164,57 €) nei 20 anni successivi. Il tutto nel rispetto di un massimale annuo 7.746,86 € e ad un massimale complessivo, coincidente con il Plafond accumulato nei primi 5 anni di versamento.

Un esempio ci aiuterà a capire meglio quanto sopra descritto.

Supponiamo che un lavoratore sia assunto per la prima volta nell’arco della sua vita lavorativa nell’anno 2007 e che opti per l’adesione ad un fondo di previdenza complementare.

A far data dal 2007 e nei 4 anni successivi il versamento al fondo prescelto è strutturato come segue:

- Anno 2007 € 1.500,00
- Anno 2008 € 2.000,00
- Anno 2009 € 2.500,00
- Anno 2010 € 3.500,00
- Anno 2011 € 4.000,00

L'importo complessivo dei contributi versati nei primi 5 anni ammonta a € 13.500,00. Il Plafond accumulato è dato dalla differenza tra

$$25.822,85 - 13.500,00 = 12.322,85 \text{ €}$$

Tale importo incrementerà la soglia di deducibilità, nei venti anni successivi, a partire dal 2012, come sotto riportato:

PLAFOND ACCUMULATO (12.322,85 €)	2012	2013	2014	2015	2016
VERSAMENTO CONTRIBUTI	7.000,00	8.000,00	7.500,00	6.500,00	5.000,00
UTILIZZO PLAFOND OLTRE IL LIMITE ANNUO 5.164,57	1.835,43	2.582,29	2.335,43	1.335,43	0
PLAFOND RESIDUO	10.487,42	7.905,13	5.569,70	4.234,27	4.234,27

Nel 2012 il lavoratore versa al Fondo un contributo di importo pari a € 7.000,00. In via ordinaria il lavoratore potrà dedurre dal reddito imponibile un importo pari a 5.164,57. Tuttavia, dato il plafond accumulato negli anni precedenti (€ 12.322,85), a far data dal 2012 si amplierà il limite di deducibilità per un importo massimo annuo pari a € 2.582,29 fino ad esaurimento del fondo stesso. Per il 2012 sarà deducibile l'intero ammontare dei contributi versati, € 7.000,00 (5.164,57 € in via ordinaria e 1.835,43 con riferimento al Plafond). L'importo dedotto eccedente il limite ordinario, € 1.835,43, andrà a ridurre il plafond del lavoratore che a conclusione del 2012 ammonterà ad € 10.487,42. Diverso è il discorso per il 2013. Il lavoratore versa alla previdenza complementare 8.000,00 €, di cui 5.164,57 € deducibili in via ordinaria, 2.582,29 € con riferimento al Plafond, mentre la parte residua pari a 253,14 € non sarà deducibile dato il limite massimo di deducibilità annuo, € 7.746,86. Anche in questo caso il Plafond residuo si riduce di un ammontare pari ai contributi dedotti oltre il limite ordinario e nel rispetto della soglia massima di cui sopra. Per cui a conclusione del 2013 ammonterà a € 7.905,13. Tale meccanismo si ripeterà negli anni successivi fino ad esaurimento del Plafond accumulato e comunque non oltre il 20° anno successivo ai primi 5 di adesione al fondo complementare. La procedura sopra descritta trova applicazione a partire dal 2012. Vediamo come la stessa trovi descrizione all'interno del modello 770/2013 per l'anno fiscale 2012.

Campo 120

CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ESCLUSI DAI REDDITI DI CUI AI PUNTI 1 E 2"

devono essere indicati i contributi versati e dedotti nel rispetto del limite di deducibilità ordinario, (5.164,57) €;

Campo 121

CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE NON ESCLUSI DAI REDDITI DI CUI AI PUNTI 1 E 2"

devono essere indicati i contributi versati ma non dedotti dal reddito;

Campo 122

"VERSATI NELL'ANNO"

in tale campo trova indicazione l'importo complessivo dei contributi complessivamente versati nel 2012, nel nostro esempio € 7.000,00.

Campo 123 “**ECCEDENTI**”

di nuova istituzione, in tale campo trova indicazione l'importo dei contributi versati e dedotti nel 2012 dai lavoratori di prima occupazione oltre il limite di deducibilità ordinaria che andranno a ridurre il Plafond accumulato; nel nostro esempio l'importo da indicare in tale campo ammonterà ad € 1.835,43.

Campo 124 “**IMPORTO TOTALE**”,

in tale capo trova indicazione l'importo complessivo dei contributi versati e dedotti dal lavoratore di prima occupazione nei primi cinque anni di adesione; nel nostro esempio indicheremo un importo pari a € 13.500,00.

Campo 125 “**DIFFERENZIALE**”,

si inserirà l'importo del Plafond residuo; nel nostro caso per il 2012 indicheremo l'importo di € 10.487,42 (€ 12.322,85 – € 1835,43).

Campo 126 “**ANNI RESIDUI**”

conterrà il numero degli anni per il quale è ancora possibile dedurre il Plafond residuo nel limite del periodo massimo di 20 anni; nel nostro esempio indicheremo il periodo residuo di 19 anni.

Imposta estera definitiva 117	Detrazione fruita comparto sicurezza 118	Compenso erogato comparto sicurezza 119	Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2 120
Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2		Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione	
Versati nell'anno		Eccezioni	Importo totale
121	122	123	124
Differenziale	Annui residui	Previdenza complementare per familiari a carico	Codice fiscale del familiare a carico
125	126	127	128
Totale oneri sostenuti esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2	Totale oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta	Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali	Codice fiscale degli enti o casse
129	130	131	132
Assicurazioni sanitarie	Applicazione maggiore ritenuta	Casi particolari	Reddito al netto del contributo di perequazione
133	134	135	136
Contributo di solidarietà sospeso	Numero giorni marittimi	Contributo di perequazione	Contributo di solidarietà
139	140	137	138

Altre due novità, ereditate dal modello CUD, sono: l'indicazione del contributo di solidarietà a carico dei contribuenti con reddito complessivo superiore a euro 300.000,00 dovuto a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 2013 e la gestione di nuove tipologie di redditi fiscalmente esenti.

Posto quanto sopra nel modello CUD 2013 e conseguentemente nel modello 770/13 troveranno indicazione:

- a **campo 138** l'importo di contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d'imposta in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno 2012;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno 2012, nel campo Annotazioni, tramite il codice BY, l'obbligo per il contribuente di presentare la dichiarazione dei redditi al fine di autoliquidare il contributo di solidarietà dovuto. Il medesimo codice dovrà essere indicato anche in modello 770.

Assicurazioni sanitarie 133	Applicazione maggiore ritenuta 134	Casi particolari 135	Reddito al netto del contributo di perequazione 136	Contributo di perequazione 137	Contributo di solidarietà 138
Contributo di solidarietà sospeso 139		Numero giorni marittimi 140			

Facendo un passo indietro si osserva che da quest'anno le informazioni relative all'importo a debito del contributo di solidarietà non operato a causa della sospensione per eventi eccezionali si trovano al **campo 35** di nuova istituzione.

Nella casella in oggetto dovranno essere indicati i medesimi importi già riportati nelle Annotazioni del CUD con codice BR.

Tale parte ha visto l'introduzione di due nuovi campi, il capo 144 "Codice" e codice 145 .

#

ALTRI DATI	Altri redditi	Abitazione principale	Periodo di pensione	codice	Redditi esenti	Ammonta	anno	Bonus e Stock option	ecedenza
	141	142	143	144	145		146	147	

Nel campo 144, , andrà indicato il codice 1,2,3 o il codice 5 per quanto concerne:

- il beneficio fiscale teso a favorire il rientro in Italia dei ricercatori e docenti residenti all'estero, i cui redditi di lavoro dipendente o autonomo sono imponibili nella misura del 10% del loro ammontare, **codice 1**.
- per il beneficio fiscale previsto per il c.d "rientro dei cervelli in Italia" (Legge n.238/2010), secondo il quale i redditi di lavoro dipendente sono imponibili ai fini IRPEF nella misura del 20% per le lavoratrici e del 30% (Annotazione BM del modello CUD), codice 2
- redditi totalmente esenti da imposizione fiscale nel caso in cui il percipiente risieda in uno Stato estero con cui è in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni fiscali), codice 3
- redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi (si segnala che l'art.29 co.16 –sexies del DL n.216/2011 ha ridotto la franchigia, indicata nelle annotazioni del CUD con il codice AE, da € 8.000,00 a € 6.700,00, codice 5

In tutti i casi di cui sopra, l'importo non assoggettato ad imposizione dovrà essere indicato nel campo 145

ALTRI DATI	Altri redditi	Abitazione principale	Periodo di pensione	codice	Redditi esenti	Ammonta	anno	Bonus e Stock option	ecedenza
	141	142	143	144	145		146	147	

Per dovere di cronaca occorre precisare che esistono altri casi residuali di esenzione quali:

- retribuzioni corrisposte a dipendenti residenti nel territorio dello Stato da Enti e Organismi internazionali nonché da rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni;
- somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, di cui alla Legge n.398/1989;
- borse di studio per attività di ricerca post - lauream previste dalla Legge n.210/1998;
- assegni di ricerca previsti dalla Legge n.240/2010;
- rendite INAIL;
- altri redditi esenti previsti dalle specifiche disposizioni normative.

Annotate nel modello CUD con codice BQ che nel modello 770 al codice 144 assumeranno i valori **4,6,7,8**.

Sempre con riferimento alla Sezione “Altri Dati”, per il campo 135 “Casi Particolari” si evidenziano le seguenti novità: la soppressione di due codici, il codice M e il codice N, nonché l’introduzione del nuovo codice C.

Il **codice M** veniva indicato nel caso di erogazione della seconda ed ultima rata riferita alle somme corrisposte alla cessazione dell’impiego come previsto dall’art.12, co.7 del decreto legge 31 maggio 2010, n.7; il codice N nel caso di erogazione della seconda delle tre rate riferite alle somme corrisposte alla cessazione dell’impiego come previsto dall’art.12, co.7 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78. L’art.11 co.7 del DL 174/2012 ha previsto, per i datori di lavoro colpiti dagli eventi sismici emiliani del 20 e del 29 maggio, la possibilità di accedere ad un finanziamento, assistito da garanzia dello Stato, per il pagamento di tributi, contributi previdenziali ed assistenziali e premi assicurativi obbligatori sospesi per il periodo compresi tra il 20 maggio e il 30 novembre 2012, nonché dovuti dal 01 dicembre 2012 al 30 giugno 2013. L’art.1 del DL 194/2012 ha esteso tale opportunità anche ai lavoratori dipendenti per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013. Come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 46/E del 2012, il lavoratore poteva accedere a tale forma di finanziamento per il tramite del datore di lavoro, sulla base di una specifica richiesta a lui presentata. Il datore di lavoro poteva optare per il suo accoglimento o il suo diniego. In caso di rifiuto il lavoratore gestirà direttamente il finanziamento concesso, e il datore di lavoro certificherà soltanto le ritenute effettivamente operate indicando la lettera C nel campo 135 “Casi particolari” e il Codice CE nelle annotazioni (sia per quanto concerne il CUD che il modello 770/2013) con il quale si evidenzierà l’obbligo da parte del lavoratore di presentare la dichiarazione dei redditi in virtù della mancata effettuazione delle operazioni di conguaglio.

In caso di accoglimento della richiesta di cui sopra, il datore di lavoro procederà al recupero delle somme nei confronti del lavoratore a partire dal mese di luglio 2013, secondo il piano di ammortamento del finanziamento, indicando nelle Annotazioni il **codice CD**.

Nei campi di nuova istituzione, **campo 136** “Reddito al netto del contributo di perequazione”, e **campo 137** “Contributo di perequazione”, il sostituto d’imposta dovrà indicare rispettivamente l’importo dei trattamenti pensionistici erogati da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria (al netto del contributo di perequazione) e il contributo di perequazione pagato.

Assicurazioni sanitarie 133	Applicazione maggiore ritenuta 134	Casi particolari 135	Reddito al netto del contributo di perequazione 136	Contributo di perequazione 137	Contributo di solidarietà 138
Contributo di solidarietà sospeso 139		Numero giorni marittimi 140			

PARTE B

REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA

Diversamente da quanto avvenuto negli anni precedenti, le prestazioni di previdenza complementare erogate in forma di capitale, riconducibili al maturato a far data dal 01/01/2007 assoggettate ad imposta sostitutiva dell’11%, devono essere indicate in tale sezione e non più nella Sezione “Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti altre indennità e prestazioni in forma di capitale”

In particolare, con riferimento al modello 770/2013, sono stati introdotti un nuovo codice per il **campo 306**, e tre nuovi **campi, 308, 314 e 315**.

Parte B

In caso di corresponsione delle prestazioni di cui sopra nel **campo 306 "Causale"** troverà indicazione il codice 4.

Nel **campo 308 "Titolo"** andrà individuato il titolo (della somma erogata in forma di capitale (erogazione definitiva, riscatto, anticipazione, ecc.) indicando una delle seguenti lettere **A,B,C,D,I e M**.

Nel **campo 314** andrà indicata l'aliquota, applicata alle prestazioni pensionistiche in forma di capitale.

Nel **punto 315** andrà indicato l'eventuale ammontare dell'anticipazione reintegrata.

Causale 306	Redditi 307	Titolo 308	Ritenute Irpef 309	Addizionale regionale all'Irpef 310	Ritenute Irpef sospese 311
Addizionale reg. all'Irpef sospesa 312	Periodo di partecipazione 313 anni mesi	Aliquote 314	Anticipazioni reintegrate 315	Codice fiscale del sostituto 316	

PARTE B

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, INDENNITÀ EQUIPOLLENTI ALTRE INDENNITÀ E PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA"

Parte B

Per tale Sezione si segnala l'introduzione di quattro nuovi campi, **426 e 427 e i campi 442 e 443**, relativi al numero della rata e alla modalità di rateazione adottata per l'indennità equipollente; nonché l'eliminazione dei campi in cui trovavano indicazione i dati relativi alle somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo agevolato.

Indennità equipollenti									
Periodo di commisurazione	Periodo convenzionale	Tempo parziale		Ammontare erogato nel 2012	Titolo	Rate		Erogato in anni precedenti	
20 anni mesi	421 anni mesi	422 anni mesi	423	424	425	426	427	428	
Altre indennità									
Anno di ultima erog.	Ammontare erogato nel 2012	Titolo	Erogato in anni precedenti	Anno di ultima erog.	Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni)				
29	430	431	432	433	434				
TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE AL 31/12/2000 – PASSAGGI DA INDENNITÀ EQUIPOLLENTI A TFR									
TFR									
Periodo di commisurazione	Periodo convenzionale	Tempo parziale		TFR maturato	TFR erogato nel 2012	Titolo	Rate		
35 anni mesi	436 anni mesi	437 anni mesi	438	439	440	441	442	443	

Per indennità equipollenti al TFR si intendono quelle indennità, comunque denominate (indennità di buonuscita, TFS, indennità premio di servizio), commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente del settore pubblico (pubblico impiego) e corrisposte alla cessazione dei medesimi.

Anche per il 2012 devono essere contrassegnati specifici codici alfabetici riconducibili a determinate **annotazioni** che contraddistinguono particolari situazioni. A tale proposito si segnala, tra gli altri, l'introduzione del **"codice KK"** mediante il quale, per le aziende con più di 50 dipendenti, si evidenzia l'ipotesi in cui il fondo di Tesoreria abbia erogato la quota di TFR di sua competenza in relazione a quanto convogliato dall'azienda presso lo stesso fondo.

PARTE C

DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS

Parte C

Data la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS, a partire dal quest'anno il modello 770 sarà suddiviso in due riquadri:

1. Dati previdenziali ed Assistenziali Inps
2. Dati Assicurativi Inail

A sua volta il primo riquadro è strutturato in tre sezioni:

- Lavoratori subordinati
- Collaboratori Coordinati e continuativi
- Gestione Ex INPDAP

COMUNICAZIONI DATI DI LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI

Per tale sezione si segnala l'introduzione del nuovo **campo 23** diretto all'individuazione dei redditi di lavoro autonomo o provvigioni esenti da imposizione fiscale, indicando i codici 1,2 o 3 a seconda della natura dell'esenzione.

Comunicazioni dati lavoro autonomo e provvigioni

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE		Causale		Anno		Anticipazione		Ammontare lordo corrisposto		Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale	
18		19		20	<input type="checkbox"/>	21		22			
23	Codice	24	Altre somme non soggette a ritenuta	25	Imponibile	26	Ritenute a titolo d'acconto				


Centro Studi
Lavoro e Previdenza®

TAVOLA ROTONDA PRESSO LO STUDIO ICHINO BRUGNATELLI E ASSOCIATI

**ANALISI DI CASI PRATICI DI LICENZIAMENTO DOPO
LE PRIME SENTENZE DI MERITO DELLA RIFORMA FORNERO**

SEDE E DATA

25 GIUGNO 2013 dalle 15.00 alle 18.00

Studio Ichino Brugnattelli e Associati
Via Lorenzo Mascheroni, 31 Milano

SCARICA IL PROGRAMMA

ISCRIVITI

Per ulteriori informazioni contatta il numero 045.506199 e_mail formazione@cslavoro.it www.cslavoro.it